



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI

N. 6 del 13/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI NONCHÉ IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

IL SINDACO

Premesso che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Preso atto che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Considerato che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

Ravvisato che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

Rilevato che continuano a pervenire presso gli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini e residenti relativamente a turbative alla quiete ed al riposo causate dall'eccessiva amplificazione e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, da parte di locali ed esercizi commerciali di intrattenimento, pubblici e privati, nonché di attività di Luna Park alla problematica degli schiamazzi, dei frastuoni;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

Atteso che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

Ritenuto doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

Rilevato che lo svolgimento di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, luna park, circoli privati, sale feste, e attività similari, necessitano di una delimitazione degli orari e del livello sonoro delle emissioni, per assicurare, di conseguenza, un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo pomeridiano e notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95, modificata dal D. Lgs. n. 42/2017 e alla Legge Regionale Puglia n. 3/2002;

Stabilito che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene ambientale e la quiete pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

Visti, in particolare:

- l'art. 659 c.p. *"Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone"*;
- il D.P.C.M. 1/3/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"* e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*;
- il D. Lgs. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/1123/CE"*, relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, *"all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"*;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

- la legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”*;
- il piano di zonizzazione acustica approvato con delibera di C.C. n. 89 del 30/08/2007;
- l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

per le finalità di prevenzione e tutela della quiete, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana che:

- le attività rumorose, in occasione di **attività di intrattenimento e/o allietamento**, esercitate in **pubblici esercizi, circoli privati, sale feste, sale giochi, luna park, attività ludiche, e attività similari**, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all’esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.:

DEBBANO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

ORARIO DI SVOLGIMENTO:

In tutto il territorio comunale, dal lunedì alla domenica dalle ore **10,00** alle ore **12,30** e dalle ore **17,00** alle ore **24.00**. Nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 agosto, **il venerdì, il sabato ed i prefestivi**, dalle ore **10,00** alle ore **12,30** e dalle ore **17,00** alle ore **1.00** del giorno successivo.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

1. non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l’uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;
3. il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dalla legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”* e dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica, come stabilito approvato con provvedimento di C.C. n. 89 del 30/08/2007;

Gli **orari determinati** dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

È comunque possibile per L’Ente Comunale concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione Comunale o

con il suo patrocinio e autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali presso gli esercizi pubblici **in deroga** agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Per quest'ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno sette giorni prima) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni.

La presente ordinanza **ha effetto** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Le precedenti ordinanze comunali in materia, sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 18, L. R. n. 3/2002:

- a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3 della legge citata;
 - b) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui all'articolo 11 della legge citata;
 - c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12 della legge citata;
 - d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17 della legge citata;
 - e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f) della legge citata;
 - f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'articolo 14 della legge citata.
- Per le violazioni inerenti l'orario di svolgimento sopra disciplinate delle attività rumorose si applica la seguente sanzione:

- g) da 500 Euro a 2.600 Euro per il mancato rispetto degli orari di svolgimento dell'attività rumorose;

- i trasgressori, in caso di seconda violazione dei limiti previsti dall'art. 3, L.R. n. 3/2002 e del mancato rispetto degli orari di svolgimento dell'attività rumorosa, all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti, oltre alla sanzione amministrativa prevista anche con l'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;

- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni;**

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6/12/1971 n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

Si comunica che RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, e per dare la massima diffusione anche mediante affissione della presente ordinanza sindacale nei luoghi pubblici;
- *al Segretario Comunale;*
- *al Responsabile del Servizio Ufficio SUAP;*
- *al Comando di Polizia Locale;*
- *al Comando della locale Stazione Carabinieri;*
- *alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;*
- *alla Questura di Taranto;*
- *al Comando Provinciale dei Carabinieri;*
- *all'Azienda Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale – ARPA PUGLIA;*
- *all'Azienda Sanitaria di Taranto.*

Pulsano, lì 13/06/2025

Il Sindaco

D'ALFONSO AVV. PIETRO



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1187

Il 13/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio ORDINANZA N. 6 del 13/06/2025 con oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI NONCHE IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, li 13/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO